COPIAORIGINALE

STUDIO LEGALE

Avv. Corrado Di Girolamo Dott. Flavio V.M. Spanò Via A. Diaz n°56 - 91025 Marsala (TP) Tel/fax 0923 - 711601 P.iva: 00368060810

Pec: digirolamocorrado@pec.ordineavvocatimarsala.it

TRIBUNALE DI MARSALA - ATTO DI CITAZIONE

Il COMUNE DI MARSALA, in persona del Sindaco pro tempore, On. Prof. Giulia Adamo.

p.iva 00139550818 , elettivamente domiciliata per ragione della carica nella Casa Comunale sita in questa via Garibaldi, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio nello studio dell'avv. Corrado Di Girolamo (DGRNLC54E11E974E

digirolamocorrado@pec.ordineavvocatimarsala.it — 0923/711601 fax) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto, previa delibera di giunta

CITA

LOGOSCOM SRL quale proprietaria del quotidiano on line "Marsala.it", in persona del legale rappresentante, con sede in Marsala nella via Sirtori n 65/C, p. iva 01764510812

DI GIROLAMO GIACOMO, quale direttore responsabile del quotidiano on line "Marsala.it", nato a Sassari il 30/08/1977 c..f. DGRGCM77M30I452N ed elettivamente domiciliato per ragioni della carica presso la sede della redazione di "Marsala.it" sita in via Curatolo n. 24 (presso la sede di Rmc 101 Notizie) a comparire avanti il TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA, giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., per l'udienza che si terrà il giorno probage 2013 alle ore nove e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza dianzi indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le infrascritte conclusioni a sostegno delle quali deduce:

Fin dall'insediamento del sindaco on. Giulia Adamo (giugno 2012) la testata giornalistica " on line" MARSALA. IT ha adottato una linea editoriale di critica e avversione che in parecchi casi è andata ben oltre il limite della legittima e corretta informazione violando il requisito della " continenza espressiva."

Delego a rappresentarmi e difergiermi nel presente giudizio nonché nell'eventuale giudizio di appello e nel conseguente procedimento di esecuzione

l'Avv. Corrado Di Girolamo ed Il Dott, Flavio V.M. Spano conferendogli ogni facoltà di legge inerente il mandato speciale alle liti, comprese quelle di eleggere domicilio, di chiamare in causa un terzo resistente ed estendere ad esso il contradditorio, di proporre domande nuove e riconvenzionale. proporre per sequestro conservativo o giudiziale in corso di causa, di con ciliare e transigere la lite, di rinunziare agli atti del giudizio o ad alcuni di essi, deferire giuramento decisorio, iscrivere ipoteche e rilasciare quietanze.

Dichiaro altresi di essere stato informato sul trattamento e la conservazione dei dati personali e sensibili autorizzandone il trattamento.

Eleggo domicillo nello studio dell'Avv. Corrado Di Girolamo nella via A. Diaz al nº 56

Marsala, li :

Philipplon

La superiore firma è vera e

autentica

In.

Il messaggio che da tali articoli perviene al lettore è di contenuto ben diverso da quello di una legittima critica, ed ha la valenza evocativa di ombre di chissà quali indicibili malaffari che si allungano sull'ente territoriale.

E' sufficiente scorrere alcuni di questi articoli per rendere conto della efficacia lesiva dell'immagine del sindaco e quindi dello stesso Comune, data la loro indubbia efficacia, attraverso accostamenti di notizie e personaggi , titoli intrisi di espressioni allusive , di una forma espositiva palesemente non neutrale, bensi faziosa e tendenziosa, tale da indurre suggestivamente a valutazioni negative nei confronti dei destinatari ed a far percepire, dal lettore e dall'opinione pubblica, l'ente pubblico sgradevolmente divenuto uno strumento per il perseguimento di interessi occulti ,che nulla hanno a che fare con gli interessi della collettività e che anzi configgono con le finalità istituzionali dell'ente stesso.

Il danno all'immagine del Comune di Marsala, prima ancora che alla persona del Sindaco che tale ente territoriale impersona, è palpabile, tanto più in un contesto storico di grande difficoltà per tutte le istituzioni a causa della crisi economica e della crisi di credibilità.

Il risultato di una campagna di stampa così pervicacemente denigratoria è la delegittimazione dell'istituzione e l'accentuazione delle difficoltà operative in cui si muove l'Ente, fomentando un clima di sospetto, di prevenzione, di aprioristico dissenso non solo nell'opinione pubblica ma anche nelle relazioni con tutte le istituzioni e nella quotidiana azione amministrativa.

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che si prospetta un'equiparazione completa degli enti collettivi alle persone fisiche quanto alla titolarità dei diritti della personalità ed alle corrispondenti possibilità di lesione.

L'applicazione agli enti collettivi di attributi propri della personalità morale delle persone fisiche – dal diritto al nome, all'onore e alla reputazione fino all'identità personale – è stato riconosciuto essere compatibile con la loro struttura e si dimostra funzionale alla tutela di valori imputabili anche ai soggetti metaindividuali : con ciò è stata ammessa anche la configurabilità di pretese risarcitorie correlate all'aggressione degli stessi beni.

In particolare è stata ammessa la risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti di persone giuridiche pubbliche e in specie di enti pubblici territoriali: danno non patrimoniale che è stato qualificato come ogni conseguenza pregiudizievole dell'illecito che non si presti ad una valutazione monetaria secondo i parametri oggettivi.

L'attribuzione ai soggetti metaindividuali di alcune delle prerogative proprie delle persone fisiche è da intendere in una prospettiva funzionalistica, come strumentale alla realizzazione degli scopi per i quali l'ente esiste.

L'entità del danno risarcibile di natura morale andrà individuata e liquidata con criteri equitativi basati su parametri oggettivi quali la diffusione del mezzo di informazione, il taglio e la posizione dell'articolo, la gravità intrinseca della notizia diffamatoria in relazione ai fatti specifici attribuiti, e soggettivi : alla stregua di questi criteri può definirsi congrua la quantificazione del danno in € 50.000,00, o nell'altra miglior somma che sarà apprezzata dal giudice adito, da porre a carico in solido dell'editore, del direttore della testata giornalistica e presunto autore degli articoli, in mancanza di firma.

Per quanto sin qui dedotto ed illustrato chiede che

PIACCIA AL TRIBUNALE

RITENERE E DICHIARARE la responsabilità dei convenuti per avere procurato il danno all'immagine del Comune di Marsala con più articoli tendenziosi e tali da indurre suggestivamente a valutazioni negative nei confronti dei destinatari ed a far percepire dal lettore e dall'opinione pubblica l'ente pubblico sgradevolmente divenuto uno strumento per il perseguimento di interessi occulti e che nulla hanno a che fare con gli interessi della collettività e che anzi configgono con le finalità istituzionali dell'ente.

41

CONDANNARE, per l'effetto, tutti i convenuti in solido in ragione delle loro concorrenti responsabilità per la qualifica ed i titoli , al risarcimento del danno morale quantificato in € 50.000,00 o nell'altra somma che verrà meglio apprezzata dal giudice adito.

CONDANNARE i medesimi convenuti in solido alla refusione delle spese legali.

Dichiara che il valore della controversia è indeterminato e comunque contenuto nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00.

Marsala, lì 3 maggio 2013.

Avv. Corrade Di Ginolamo